



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04629 DEL DEP. CALDERONE (res. n. 449 del 18 marzo 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'interrogante richiama la notizia di stampa relativa alla vicenda che vede coinvolto un componente dello staff dell'attuale Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, per fatti compiuti quando costui rivestiva il ruolo di portavoce della stessa quale Viceministro presso il Mise e che intaccherebbero la reputazione e l'immagine anche della Presidente Todde. Ciò per denunciare un nuovo caso di diffusione indebita di dettagli delle indagini in corso e, dunque, l'ennesimo caso di violazione del segreto investigativo.

Sul tema pare opportuno rammentare preliminarmente anche in questa sede che il Governo ha messo in campo diversi interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere finalmente effettivi i principi costituzionali della riservatezza delle comunicazioni e del giusto processo e, al contempo, ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del c.d. processo penale mediatico, con misure dirette a tutelare, non soltanto l'imputato e la vittima, ma anche i terzi che si trovino eventualmente coinvolti nelle operazioni investigative, sia all'interno del processo che fuori dallo stesso.

Innanzitutto, è stato incisivamente modificato, a più riprese, il regime delle intercettazioni: prima con la Legge n. 137 del 2023 e poi con la Legge n. 114 del 2024 sono stati introdotti, all'articolo 268 c.p.p., rigorosi limiti all'attività di trascrizione e perciò di documentazione dell'attività captativa. Nel verbale è, dunque, consentita soltanto la trascrizione del contenuto delle intercettazioni rilevanti per le indagini, anche a favore dell'indagato, ed è vietata la trascrizione del contenuto non rilevante neppure sommariamente.

Inoltre, sono stati consolidati e potenziati il controllo e la vigilanza preventiva, da parte del pubblico ministero e dei giudici dell'udienza stralcio, sia implementando i profili di riservatezza del terzo estraneo rispetto alla circolazione delle intercettazioni sia ampliando i divieti di pubblicazione del materiale intercettato (articolo 114 c.p.p.), consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

Con il novellato articolo 291, comma 1-ter, del codice di procedura penale si è inteso, poi, assicurare, anche nelle richieste di misura cautelare, che la riproduzione delle conversazioni e comunicazioni intercettate sia epurata dai dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salva l'indispensabilità per la compiuta esposizione delle ragioni della richiesta stessa.

In questa direzione si muove, poi, anche la legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), che all'articolo 4 reca delega al Governo di modificare ulteriormente l'articolo 114 c.p.p., prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, allo scopo precipuo di evitare che la collettività possa essere indotta, dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale, a ritenere come effettivamente responsabile l'indagato destinatario della misura, malgrado il procedimento si trovi ancora in una fase affatto preliminare.

Ebbene, il 10 dicembre u.s. è stato finalmente adottato il decreto legislativo n. 198, con cui è stata data attuazione alla predetta delega recependo parzialmente le indicazioni dei pareri resi dalle Camere nel senso di vietare la pubblicazione di tutte le ordinanze che applicano misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Non pare ultroneo richiamare infine anche l'ultimo intervento compiuto in tema di intercettazioni, di cui alla legge 31 marzo 2025, n. 47, che novellando il terzo comma dell'art. 267 c.p.p. ha previsto che le intercettazioni non possano avere *«una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»*.

Si tratta di una modifica significativa perché preserva il giusto bilanciamento tra le esigenze di indagine e la tutela del diritto di ogni cittadino alla riservatezza delle proprie comunicazioni, costituzionalmente garantito. Peraltro, la stretta così introdotta non si estende alle indagini relative ai reati di maggiore allarme sociale, ossia a quelli in materia di criminalità organizzata e terrorismo, per i quali rimane valida la vecchia disciplina.

Ciò detto, per dare compiuta risposta all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si è prontamente dato incarico all'articolazione competente di svolgere gli opportuni accertamenti in merito al caso citato all'interrogante.

E' stata quindi acquisita dettagliata nota trasmessa dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, che in merito alla vicenda richiamata dall'interrogante ha riferito che *“[...] La vicenda, oggetto di indagine nell'ambito di altro procedimento penale archiviato nel marzo del 2022, è stata richiamata, come di seguito precisato, nell'ambito del pp. 3800/2022 RGNR archiviato nel dicembre 2024.*

Nell'articolo in questione, rinvenuto on line e non sulla rassegna stampa del CSM, il giornalista riporta testualmente di avere tratto le informazioni in questione da una informativa dei Carabinieri del giugno 2023. Da una consultazione degli atti dei fascicoli, risulta che l'informativa in questione è la nota n. 182/1-28 del 7 giugno 2023 depositata dal Reparto Operativo del Comando Provinciale di Roma nell'ambito del pp 3800/2022 RGNR.

L'informativa di 137 pagine ha ad oggetto plurime vicende segnalate dai Carabinieri nell'ambito di una ipotetica associazione a delinquere finalizzata a compiere reati contro la PA.

La vicenda Bluetec analizzata da pag. 19 a pag. 21 della annotazione citata. L'informativa è stata inserita al Tiap ordinario del pp 3800/2022 RGNR, mentre le trascrizioni integrali delle conversazioni, richiamate per brevi cenni nella informativa, sono state inserite nell'archivio riservato intercettazioni.

L'informativa in questione, con molte pagine omissate, è stata trasmessa, unitamente ad altri atti, alla Commissione d'inchiesta per la gestione Covid 2019, atteso che tra le vicende segnalate ve ne erano due di interesse per la commissione d'inchiesta.

Dal dato informatico conservato in ufficio ed avente ad oggetto l'extrapolazione per la preparazione del cd da inviare alla commissione, l'informativa risulterebbe trasmessa con omissis.

Agli atti del pp 3800/2022 vi è un parere favorevole al rilascio di copia della richiesta di archiviazione per i difensori di uno degli indagati ed al rilascio di autorizzazione all'accesso e visione di tutti gli atti al Tiap ordinario in favore dell'avvocato di un altro indagato, trasmessi, ex art. 116 cpp, all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari il 3 febbraio 2025, il 28 febbraio 2025 ed il 1° marzo 2025”.

Pertanto, dalla ricostruzione dei fatti appena riportata non sembrano emergere profili di rilievo disciplinare nella gestione degli atti del procedimento in discussione

ad opera dell'Autorità inquirente, e ciò anche considerato che trattasi di procedimento già archiviato da tempo e dunque non più pendente, con conseguente legittima facoltà per le parti private di esercitare – come in effetti avvenuto - il diritto di accesso, previa autorizzazione del G.I.P.

Tanto chiarito, si coglie con favore anche questa opportunità per ribadire ancora una volta che il Governo continuerà a lavorare nella direzione del rafforzamento dei meccanismi per l'attuazione del principio di presunzione di non colpevolezza, ma sempre avendo cura di ricercare un giusto punto di equilibrio con l'esigenza di assicurare tutela anche alla libertà di stampa.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)